

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****NUM. 59 DEL 28-11-2017**

Oggetto : MODIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 10 MARZO 2017 DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017, AVENTE VALIDITA' ANCHE PER GLI ANNI PRECEDENTI 2016, 2015 e 2014.

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di Novembre, alle ore 18:30, nella [SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI CASALGUIDI](#), alla prima convocazione che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Presenti	Assenti
LUNARDI PIERO GORBI FEDERICO GARGINI ILARIA BRUSCHI MAURIZIO GIUSEPPE BARDELLI ROBERTO FILONI FLORE BUGIANI FRANCESCO VETTORI BENEDETTA AGOSTINI STEFANO LA PIETRA PATRIZIA LANDI RAFFAELE GIOVANNONI MATTEO MUNGAI EUGENIO PATRIZIO CIONI SANDRO QUERCI SIMONA GORI LUCIANA VIVIANA FASSIO LEONELLO	

Assegnati n.	17	Presenti n.	17
In carica	17	Assenti	0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Piero LUNARDI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa la [Dott.ssa Ilaria LUCIANO](#) in qualità di [Segretario Comunale](#), il quale provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: Fassio, Giovannoni, Landi

La seduta e' [pubblica](#)

dibattito: vedi allegato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639 e ss., della legge n. 147 del 27/12/2013 – Legge di stabilità 2014 che ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), costituita a sua volta da tre componenti: l'IMU (imposta municipale propria), la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e la TARI (Tassa sui Rifiuti), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale, regolarmente pubblicate sul portale del Ministero delle Finanze, come previsto dalla normativa vigente:

- n. 28 del 21/05/2014 "Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria (I.M.U.)";
- n. 30 del 21/05/2014 "Determinazione aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.)";
- n. 35 del 30/07/2015 "Imposta municipale propria (I.M.U.). aliquote e detrazione per l'anno 2015. Conferma.";
- n. 36 del 30/07/2015 "Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.). aliquote e detrazioni per l'anno 2015. Conferma.";
- n. 26 del 11/04/2016 "Imposta municipale propria (I.M.U.). aliquote e detrazione per l'anno 2016. Determinazioni.";
- n. 27 del 11/04/2016 "Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.). aliquote e detrazioni per l'anno 2016. Conferma.";
- n. 12 del 10/03/2017 "Imposta municipale propria (I.M.U.). aliquote e detrazione per l'anno 2017. Conferma.";
- n. 13 del 10/03/2017 "Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.). aliquote e detrazioni per l'anno 2017. Conferma.";

Considerato che con le deliberazioni consiliari sopra richiamate il comune ha stabilito, fra l'altro, che "...ai fabbricati di categoria A (escluso A/10) sfitti a disposizione" si applichi l'aliquota IMU del 10,6 per mille ed ha determinato l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nell'1 per mille "per tutte le fattispecie imponibili" ivi comprese le categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;

Richiamato l'art. 1 comma 677, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale dispone che la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu non può superare l'aliquota massima fissata dalla legge per l'IMU al 10,6 per mille;

Dato atto che l'ente ha ritenuto che il non superamento del 10,6 per mille operasse automaticamente per effetto della disposizione di legge sopra richiamata e che non fosse pertanto necessario escludere espressamente dalla Tasi "i fabbricati di categoria A (escluso A/10) sfitti a disposizione";

Vista la nota pervenuta per PEC in data 09.09.2017 con prot. nr. 15.968 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – con la quale, a seguito dell'esame della delibera C.C. nr. 13 del 10.03.2017, viene rilevato che ai fabbricati del gruppo catastale "A" tenuti a disposizione non può essere applicata l'aliquota Tasi dell'1 per mille, perchè già soggetti ad IMU con aliquota massima del 10,60 per mille e richiede l'adozione di provvedimenti modificativi da parte dell'ente;

Dato atto che risulta necessario ottemperare a quanto richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e quindi stabilire che il punto 1) del dispositivo della

deliberazione consiliare nr. 13 del 10.03.2017 relativa al tributo sui servizi indivisibili (Tasi), debba essere così modificato:

“Di confermare, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2017 l'aliquota del 1,00 per mille a tutte le fattispecie imponibili, ivi comprese le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, **ad eccezione dei fabbricati di cat. "A" (escluso A/10) sfitti a disposizione**, dando atto delle esclusioni disposte dall'art. 1 comma 14 della Legge 28.12.2015 nr. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilate e terreni agricoli) ;

Considerato che la delibera C.C. nr. 13 del 10.03.2017 confermava quanto stabilito per gli anni precedenti, e che pertanto la predetta modifica è da intendersi valida anche per gli anni 2016, 2015 e 2014;

Atteso che eventuali pagamenti in eccesso verificatisi, da parte dei contribuenti, dal 2014 ad oggi, saranno rimborsati d'ufficio in occasione dei controlli sulla Tasi per le annualità in questione;

Considerato che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, con le modalità richieste nella nota pervenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs nr. 446/1997, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267, in particolare l'art. 42;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. 17, contrari nr.0 ed astenuti nr.0, resi in forma [palese](#) dai nr. 17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di modificare, per i motivi indicati in premessa, il punto 1) del dispositivo della deliberazione n. 13 del 10.03.2017 come segue:

“Di confermare, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 2017 l'aliquota del 1,00 per mille a tutte le fattispecie imponibili, ivi comprese le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, **ad eccezione dei fabbricati di cat. "A" (escluso A/10) sfitti a disposizione**, dando atto delle esclusioni disposte dall'art. 1 comma 14 della Legge 28.12.2015 nr. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilate e terreni agricoli) ;

2) Di dare atto che la suddetta modifica è da intendersi valida anche per gli anni precedenti con riferimento alle rispettive deliberazioni consiliari riguardanti la TASI, tutte richiamate in premessa al presente atto;

3) Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, con le modalità richieste nella nota pervenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire l'immediato inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Piero LUNARDI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria LUCIANO

